N. **5094/2016** R.G.A.C.

Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno **19/09/2017**, alle ore **12.00** nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso , all'udienza del Giudice dott. Deli Luca, è chiamata la causa

TRA

- ATTORE

E

- CONVENUTO

Sono presenti:

l'Avv. per l'attore il quale conclude , sia nel merito e che in via istruttoria , **come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; si oppone alla declaratoria di improcedibilità avendo temepstivamente attivato la procedura di mediazione, come da rivevura depositata per via telematica,**

l'Avv. per il convenuto, per delega dell'Avv.

la quale conclude come segue:

si oppone ad un ulteriore rinvio perché la controparte non si è attivata per sollecitare l'instaurazione della procedura di mediazione.

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio; quindi decide la causa dando lettura, nessuno presente, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Deli Luca, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 5094/2016 r.g.a.c.

TRA

- **(nato a – , in data ivi residente in via C.F.),**
- **(nato a - , in data ivi residente in via , C.F.)**
- **(nata a – , in data , residente in – , via C.F. ,**
- **tutti rappresentati e difesi, come da mandato di data 17/05/2016 in calce alla copia notificata del d.i. n. 820/2016 del 09/03/2016 del Tribunale di Treviso, accluso mediante deposito telematico , dall'avv.to (C.F. – P. I.V.A.), del Foro di Venezia, presso il cui studio in Pordenone, sono elettivamente domiciliati, -**

PARTE ATTRICE- opponente a decreto ingiuntivo

E

(c.f.:

elett.te dom.to alla

presso lo studio dell'Avv. (c.f.:

dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da tardiva.

La Banca ha sollevato detta eccezione in via pregiudiziale e l'opponente ha prestato adesione.

Il decreto ingiuntivo opposto n. 820/2016 emesso dal Tribunale di Treviso l'8 marzo 2016, pubblicato il 9 marzo 2016, è stato notificato a mezzo raccomandata a .r. dalla Banca per il tramite del procuratore a in data 7 aprile 2016 presso la residenza sita in Via come risulta dall'avviso di ricevimento (cfr. doc. 2 opposta).

La raccomandata è stata ricevuta a mani proprie dalla signora che ha firmato l'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. doc.2 opposta).

L'atto di citazione in opposizione risulta tuttavia notificato a mezzo pec in data 18 maggio 2016 – come risulta dalla relata di notifica e dalla pec inviata in pari data (docc. 4 e 5 opposta : copia della pec di notificazione dell'atto di citazione in opposizione e del contenuto della busta inviata) – e quindi oltre il 40° giorno previsto dall'art. 641 c.p.c. quale termine per proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..

Quanto alla opposizione radicata tempestivamente dagli altri condebitori la stessa deve ritenersi improcedibile per mancato sperimento della procedura di mediazione.

Sul tema è indubbio che la domanda di mediazione è stata certamente depositata entro il termine fissato dal giudice.

E' per contro altrettanto certo che il mediatore, dopo il deposito non ha fisato l'udienza di comparizione e che tale udienza non si è mai tenuta.

Orbene è " L'esperimento del procedimento di mediazione" che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione

.Allo stato degli atti non è dato sapere la causa che ha dato origine al mancato incontro avanti il mediatore, pur richiesto e dunque , di fatto, ad un mancato esperimento effettivo della mediazione.

E' noto che l'opponente, aveva l'onere di attivarsi pena l'improcedibilità della opposizione. Egli ha dato atto ed ha documentato , nella precedente udienza, che la domanda di mediazione era stata depositata, ma che l'udienza non era stata fissata ; e per tal motivo ha chiesto ed ottenuto un rinvio del processo in attesa della udienza che il mediatore non aveva ancora fissato.

Il rinvio del presente procedimento (cfr. verbale d'udienza 8.5.2017) è stato dunque disposto, accogliendo la precisa richiesta dello stesso opponente, per consentirgli di dare effettivo avvio alla mediazione ovvero per consentire alla parti di attivarsi al fine ottenere la fissazione dell'udienza dal mediatore e quindi di partecipare (o meno) al tale incombente ,

Non risulta tuttavia che parte opponente, dopo tale rinvio, quando la stesso era

consapevole che la sua domanda di mediazione non aveva ricevuto seguito, si sia attivata per sollecitare il mediatore, anche con formale istanza, l'apertura e la fissazione della prescritta udienza

Va aggiunto che l'onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità o comunque al fine di dimostrare che il mancato esperimento della stessa non era a lui imputabile, non poteva ritenersi soddisfatto con il mero deposito della domanda (deposito che era già stato effettuato) ; a fronte dell'inerzia del mediatore era piuttosto necessaria una attività ulteriore ovvero un sollecitazione formale e/o una messa in mora della camera di mediazione . E tale onere grava sulla parte che si è opposta ala provvedimento monitorio (cfr. Cass. Civ. 3 dicembre 2015 n. 24629)

Di qui l'improcedibilità della opposizione , posto che :

- l'azione svolta dagli opponenti è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari;
- il tentativo di mediazione è obbligatorio e rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- È onere della parte che ha interesse al processo ovverosia dell'opponente esperire il tentativo di mediazione;
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell'opponente avviare – la procedura di conciliazione pena l'improcedibilità dell'opposizione stessa e la conferma del decreto ingiuntivo. (cfr. Cass. Civ. 3 dicembre 2015 n. 24629)

Le spese , liquidate in dispositivo , seguono l soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) dichiara tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da ;

b) dichiara improcedibile l'opposizione degli altri ingiunti.

c) Condanna ,

in soldio alla rifusione delle spese di lite

in favore della convenuta opposta che liquida come segue:

Fase di studio della controversia € 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio € 775,00
Fase decisionale € 2.025,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:€ 4.015,00

PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 4.015,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 602,25
Totale € 4.617,25

Il Giudice

(dott. Deli Luca)